



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati BARBARESCHI, ANGELI, BARBARO, BERNARDO, CALEARO CIMAN, CATONE, DE CORATO, DE GIROLAMO, EVANGELISTI, FIANO, FUCCI, LABOCSETTA, LAFFRANCO, MANCUSO, MARSILIO, MAZZOCCHI, MIGLIORI, Angela NAPOLI, Osvaldo NAPOLI, PAGLIA, PEZZOTTA, PORTAS, PUGLIESE, Luciano ROSSI, SALTAMARTINI, SARDELLI, VELLA, VESSA e VOLONTÈ

(V. Stampato Camera n. 1493)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati l’11 dicembre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 dicembre 2008

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

